

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE
PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE, DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
"C. I. M. P. CAP." DI ROMA.

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1

Patrocinata dal Consiglio di Presidenza della *Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini ("C.I.M.P.Cap.")* dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è costituita *L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE, DI ASSISTENZA E BENEFICENZA*, sotto la denominazione *"C.I.M.P.Cap."*, con sede in Roma, piazza della Consolazione n° 84, (c.a.p. 00186).

Art. 2.

L'Associazione "C.I.M.P.Cap." ha carattere volontario, non persegue fini di lucro ed ha **scopo** di:

- a) - promuovere la **collaborazione tra i Cappuccini e con i Francescani**, in Italia, in Europa e negli altri Continenti;
- b) - proporre progetti di formazione sociale, culturale, religiosa del popolo;
- c) - intervenire con varie iniziative nel campo assistenziale, con particolare attenzione al mondo dell'emarginazione di ogni tipo;
- d) - pubblicare ricerche scientifiche e storiche per un maggiore apprezzamento del patrimonio francescano in Italia e in altri Paesi.

Per la **realizzazione** dei fini istituzionali si propone:

- a) - di collaborare nell'ambito dell'Ordine dei Frati Cappuccini e nell'ambito della **Famiglia francescana** e comunque con Enti ed Istituzioni che perseguono uno o più degli stessi fini, nonché, soprattutto, con i Servizi sociali, le Autorità Giudiziarie Minorili, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, preposti all'Assistenza, all'educazione e all'avviamento professionale dei cittadini 'a rischio' e di bambini e giovani e, in generale, alla solidarietà sociale;
- b) - di intervenire. con propri operatori ed in **collaborazione** con **Enti assistenziali e culturali**, con consulenti qualificati ed impegnati nei settori dell'editoria, della stampa, dei corsi intensivi di formazione culturale e qualificazione professionale, dell'informazione, dell'economia partecipata, della famiglia, della prevenzione del disadattamento e devianza minorili, della società, della geriatria, dell'ambiente, della medicina, dell'arte, della filosofia, della religione;
- c) - di stimolare l'interesse pubblico attraverso i mass-media (radio, televisione, giornali, periodici ecc.);
- d) - di favorire incontri e stabilire rapporti con le famiglie di provenienza degli emarginati, degli anziani, degli ammalati, dei tossicodipendenti, dei minori, degli immigrati, ecc.;
- e) - di pubblicare serie di quaderni monografici, di riviste scientifico-storiche, di studi e ricerche;
- f) - di promuovere ed organizzare accoglienza e turismo sociale, escursioni culturali, educative e ludiche, nonché training-group terapeutici;
- g) - di sostenere lo sviluppo e il finanziamento ad attività di cooperative sociali;
- h) - di promuovere case per persone disadattate, pensionati per studenti, ecc.;
- i) - di offrire alloggio, vitto ed ogni supporto necessario a minori e cittadini, italiani, della Comunità Europea ed extracomunitari, in difficoltà sociale e di favorirne il recupero e il reinserimento sociale.

Art. 3

L'Associazione può chiedere il **riconoscimento** giuridico ai sensi dell'Art. 12 del C.C. e se del caso, dopo un valido periodo di sperimentazione, favorire la

istituzione formale di opportuna FONDAZIONE di tutta o di parte dell'attività prevista nell'atto costitutivo. ' .

Art. 4.

La **durata** dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Soci

Art. 5.

L'Associazione prevede soltanto **soci fondatori**. Il numero dei soci fondatori è predeterminato in quanto i soci fondatori sono coloro che sottoscrivono in tale qualità l'atto costitutivo. Ad essi in caso di malattia o altra causa che fosse di ostacolo nel partecipare alla vita dell'Associazione, subentreranno come soci ordinari i Frati Cappuccini appartenenti alle predette 24 Province, che ne avranno fatta richiesta al Consiglio di Amministrazione, che potrà decidere alla luce delle condizioni richieste.

Art. 6.

Tutti coloro che concorrono al miglioramento ed al progresso dell'Associazione con particolare dedizione, con donazioni, lasciti, o altre elargizioni sono da considerarsi **benefattori e collaboratori** dell'Associazione stessa.

Art. 7.

Si può perdere la qualità di Socio fondatore e di socio ordinario per dimissioni che devono comunque essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi. La **decadenza** è dichiarata dallo stesso Consiglio, con la medesima maggioranza di cui sopra, su proposta di uno o più componenti del Consiglio nei seguenti casi:

- a) mancata partecipazione per oltre due anni alla vita dell'Associazione;
- b) non lineare condotta che compromette il decorso e il razionale andamento dell'Associazione;
- c) presenza di atti e comportamenti contrari agli scopi e alla vita dell'Associazione.

Assemblea dell'Organismo

Art. 8.

L'Assemblea dei soci è **costituita** dai Soci fondatori e dai Soci ordinari, se esistenti. Essa viene **convocata** dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per fissare le direttive circa le azioni da svolgere. L'Assemblea dei Soci provvede ogni tre anni alle **nomine** dei Consiglieri di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed in luoghi anche diversi dalla Sede Sociale.

L'Assemblea è convocata in **sessione straordinaria** ogni volta che la convocazione è richiesta dai due terzi dei Soci fondatori e/o ordinari, per deliberare sulla modifica del presente Statuto e per quant'altro previsto da norme inderogabili di legge e salvo quanto previsto dall'Art. 9 dell'Atto Costitutivo.

Art. 9.

Nell'Assemblea ordinaria ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio che non sia Amministratore dell'Associazione. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di due Soci.

Art. 10.

Ogni Socio ha **diritto ad un solo voto**.

Art. 11.

L'Assemblea è **presieduta** dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà di volta in volta il suo Presidente.

Il **Segretario** coincide con la carica omologa del Consiglio di Presidenza C.I.M.P. Cap.

Il Presidente, se ne ritiene il caso, nomina due **scrutatori**.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle **deleghe** e in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 12.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il **processo verbale** firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

L'Assemblea è **convocata mediante avviso** da far pervenire ad ogni Socio almeno otto giorni prima di quello fissato. Altro avviso sarà affisso almeno otto giorni prima in una delle sale dell'Associazione.

Nell'avviso può essere indicata anche la data della Seconda convocazione che può essere tenuta anche un'ora dopo la prima.

Art. 14.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le **maggioranze** previste dall'art. 21 del C.C.

Consiglio di Amministrazione

Art. 15.

Entro due anni dalla costituzione dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria degli Associati approverà il **Regolamento interno** da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da portare a conoscenza di tutti gli Associati, due mesi prima della convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione.

Art.16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri senza diritto di alcun compenso. La gestione contabile pura può essere invece affidata dal Consiglio di Amministrazione a qualificata polivalente struttura esterna, già apprezzata anche in altri settori civili e/o ecclesiali, di notoria capacità,

indiscussa moralità e serietà professionale. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni. Per essere candidato e, quindi, validamente eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione occorre essere appartenente al Consiglio di Presidente del C.I.M.P. Cap.

Art. 17

I Consiglieri, come innanzi detto, **confermano** i ruoli di Presidente, Vice Presidente e Segretario nelle funzioni C.I.M.P. Cap. già operative. E' facoltà del C.d.A. potere e volere nominare un **Amministratore Delegato** che potrà avere attribuiti gli stessi poteri del Presidente. L'Amministratore Delegato, se dovesse essere nominato, resta in carica sino alla revoca espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.18.

Nel caso di dimissioni, di allontanamento deliberato, di perdurante malattia, decesso,ecc. di un Consigliere, si provvederà, con la prima Assemblea dei Soci, alla sua sostituzione. Si considera dimissionario il Consigliere che non intervenga alle riunioni del C.d.A. senza giustificato motivo, e senza delegare altra persona prevista dal Diritto proprio, per tre convocazioni consecutive.

Art.19.

Il C.d.A. si riunisce, dietro **convocazione** del Presidente e ogni qualvolta lo richiederanno almeno due dei soci componenti. Le decisioni vengono prese a **maggioranza** assoluta dei presenti.

Art.20.

Il Consiglio di Amministrazione è **presieduto** dal Presidente, cui spetta la **rappresentanza legale**. In sua assenza il C.d.A. è presieduto dal Vice Presidente.

Art.21

Il Presidente C.d.A. è investito dei più ampi **poteri** per la gestione sociale e potrà pure, quindi, compiere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria

amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatto soltanto eccezione di quelli che, per disposizioni di legge, sono riservati all'Assemblea.

Art. 22.

Il Presidente del C.d.A. è autorizzato a **riscuotere e quietanzare** titoli, somme da Pubblica Amministrazione, da banche, da Enti Finanziari, da Enti Pubblici e Privati, qualunque sia la casuale, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza.

Il Presidente è autorizzato a contrarre **convenzioni** con Enti Pubblici e Privati sia a livello nazionale che europeo e mondiale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Presidente del C.d.A. è autorizzato a chiedere affidamenti bancari, sovvenzioni, prestiti, mutui e qualsiasi altro **tipo di finanziamento**, il tutto per il conseguimento dello scopo sociale.

Al Presidente spetta altresì la conduzione ed il **coordinamento di tutte le attività** dell'Associazione, mantenendo rapporti con gli organismi similari del Comune, della Provincia, della Regione, della Prefettura e con le Autorità ed altre Istituzioni analoghe, nazionali ed internazionali.

Sindaci revisori

Art 23.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è **composto** da tre membri effettivi e due supplenti, **eletti** dall'Assemblea.

Essi esercitano le **funzioni** di controllo e durano in carica **tre anni**.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 24.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 25.

Le **entrate** dell'Associazione sono costituite:

d) dalle eventuali quote sociali;

e) dai contributi degli Enti;

f) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

g) dalle somme incassate per gli atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo o per oblazione;

h) da corrispettivi fissati nelle eventuali convenzioni stipulate per i fini istituzionali;

i) da ogni altra entrata, che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 26.

L'Esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal C.d.A. il **bilancio** consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 27.

Tutte le **controversie sociali** tra Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre **probiviri**, da nominarsi dall'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo **senza formalità** di procedura.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 28.

Nel caso in cui non dovesse costituirsi la citata Fondazione il patrimonio dell'Associazione dovrà essere **interamente devoluto alla Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali dei Frati Minori Cappuccini**, con sede in Roma, piazza della Consolazione n. 84 (c.a.p. 00186).

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea su proposta dei Soci fondatori e del C.d.A. che provvederà alla nomina di uno o più **liquidatori** e delibererà in ordine alla **devoluzione** del patrimonio che, in nessun caso, potrà essere devoluto agli Associati, ma dovrà essere devoluto ad una Fondazione che da essa dovesse proliferare e succedere.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla disposizioni di legge in materia.

Seguono le firme degli Associati

Roma 2 febbraio 1995.